



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Ordinanza n. 107 del 30/07/2026

Oggetto: PROVVEDIMENTO VIABILISTICO PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER L'ANNO 2026 PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE DA ESEGUIRSI DA PARTE DELLA DITTA APPALTATRICE DELL'ACCORDO QUADRO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 397/2025 .

IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

PREMESSO che il Comando Polizia Locale del Comune di Malnate coordina e gestisce il servizio di manutenzione e rifacimento della segnaletica stradale, disponendo l'affidamento e l'esecuzione dei lavori sul territorio comunale;

RICHIAMATO Il Decreto Sindacale n. 46 del 30/12/2025, con il quale è stato attribuito allo scrivente l'incarico temporaneo di E.Q. ex artt. 16 e ss CCNL – Comparto Funzioni Locali, Area Polizia Locale e Servizio Protezione Civile;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 397 del 24/06/2025, di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 59, comma 3 e 50, comma 1, lett. a), del D.Lgs 36/2023, dell'Accordo Quadro biennale relativo ai lavori di manutenzione della segnaletica stradale sul territorio comunale, alla ditta "ECOTRAFFIC SRL", con sede legale in Guidizzolo (MN);

CONSIDERATO che allo scopo di rendere fattibile l'esecuzione dei lavori in premessa indicati, è opportuno, per motivi di sicurezza stradale e di viabilità, limitare e regolare adeguatamente il traffico

veicolare ed eventualmente, ove richiesto, impedire temporaneamente la sosta dei veicoli nelle aree interessate dai lavori;

RITENUTO necessario predisporre un'unica ordinanza generale di disciplina del traffico sul territorio comunale per l'anno 2026, al fine di consentire la programmazione e lo svolgimento dei lavori oggetto del servizio sopra descritto, oltre che di assicurare una maggiore celerità nella ordinazione e successiva esecuzione, nei confronti dell'impresa affidataria in parola, delle singole commesse dei lavori appaltati, assicurando e garantendo l'incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione stradale lungo le vie comunali;

VISTI gli artt. 3, 5, 6, 7, 157, 158 e 159, del "Nuovo Codice della Strada", approvato con Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285;

VISTO il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del citato "Nuovo codice della Strada", approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002, con oggetto "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

VISTI gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

- l'istituzione, per l'anno 2026, del divieto di transito e di sosta veicolare, comprensivo della eventuale prevista e necessaria rimozione forzata dei veicoli, del senso unico alternato di marcia, il restringimento della carreggiata, lungo le carreggiate, le vie, i marciapiedi, le piazze, i viali e corsi, interessati dai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale da eseguirsi a cura della ditta affidataria dell'Accordo quadro di cui in premessa, nell'ambito dei relativi singoli cantieri stradali di volta in volta predisposti all'uopo.
- Quanto sopra mediante l'apposizione, a cura dell'Area Tecnica comunale, nonché, per quanto di competenza, da parte della ditta appaltatrice in oggetto, di apposita e idonea segnaletica stradale verticale e/o complementare temporanea e di cantiere, prevista dal "Nuovo Codice della Strada", dal Regolamento di esecuzione e attuazione del medesimo, oltre che dal D.M. del 10 luglio 2002 di cui in premessa;
- La posa in opera della segnaletica stradale verticale di divieto di sosta (o di fermata) e rimozione forzata dei veicoli (laddove necessario), ai sensi dell'art. 159 del "N.C.d.S.", dovrà essere sempre posizionata in loco almeno 48 ore prima della prevista data di esecuzione degli interventi manutentivi in oggetto.

Eventuali deroghe alle suddette limitazioni, laddove, tecnicamente fattibili, sono da intendersi previste per i veicoli degli organi di polizia, per i veicoli di soccorso e, laddove previsto ed in tal senso disposto specificatamente, di volta in volta, per i veicoli dei residenti, per accedere e per uscire dalle proprie proprietà, nonché per i veicoli adibiti al trasporto delle merci che devono rifornire gli esercizi commerciali eventualmente ubicati nelle località oggetto degli interventi di manutenzione.

Il presente provvedimento viene rilasciato fatti salvi i diritti dei terzi

• Il personale comandato alla effettuazione dei servizi operativi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada, ai sensi dell'art. 43 del medesimo Codice, potrà decidere, in caso di comprovata

necessità, l'adozione di ulteriori o diversi provvedimenti di viabilità da quelli specificati con il presente atto;

- I Funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti addetti ai servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza;
- E' fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nel presente provvedimento.

MODALITA' DI RICORSO

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo Regionale della Lombardia a norma dell'art. 3 c. 4 della legge 241/1990, ai sensi degli artt. 29 e 41 del del D.Lgs n. 104/2010, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi degli artt. 8 e segg. del D.P.R. n. 1199/1971, entro il termine di 120 giorni.

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini. Autorità emanante: Comune di Malnate (VA) - Comando Polizia Locale; Responsabile del procedimento amministrativo- Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti: Comando Polizia Locale Malnate - Servizio Viabilità, Piazza V. Veneto n. 2, 21046 Malnate (VA), tel. 0332275252.

**Sottoscritta dal Responsabile d'Area
(MUNARO ALFONSO MICHELE)
con firma digitale**